

Decreto alluvioni

Sommario

<i>Sospensione adempimenti.....</i>	<i>2</i>
<i>Giustizia civile e penale</i>	<i>6</i>
<i>Giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria</i>	<i>6</i>
<i>Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi</i>	<i>6</i>
<i>Scuole</i>	<i>6</i>
<i>Ammortizzatori sociali.....</i>	<i>7</i>
<i>Interventi per i lavoratori autonomi.....</i>	<i>7</i>
<i>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i>	<i>8</i>
<i>Sospensione di termini in favore delle imprese</i>	<i>8</i>
<i>Settore agricolo.....</i>	<i>8</i>
<i>Conclusioni.....</i>	<i>8</i>

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno il decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tra le misure contenute nel decreto troviamo:

- la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
- una indennità fino a 3.000 euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività,
- la cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni per i dipendenti che non possono rendere la prestazione lavorativa.

La decorrenza delle disposizioni è fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè dal 2 giugno 2023.

Vediamo in sintesi le principali novità, riservandoci in un prossimo intervento gli approfondimenti necessari.

Sospensione adempimenti

Come anticipato, il primo tema trattato dal decreto è la sospensione, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto stesso, dei termini per i versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Analogamente sono sospesi per il medesimo periodo:

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973;
- le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
- i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari
- i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Vengono anche sospesi, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti.

I comuni interessati sono i seguenti:

EMILIA ROMAGNA		
PROV.	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGIO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vetrana e Vigorso
BO	CASALFUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni Di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale

BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale

FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
MARCHE		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale

PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
TOSCANA		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale

Giustizia civile e penale

Anche con riferimento ai procedimenti civili e penali, le udienze fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

Come per le udienze civili e penali, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1 sopra riportato.

Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, procedurali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.

Scuole

Altro tema affrontato riguarda le scuole. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza di cui all'allegato 1 è stato istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee.

Ammortizzatori sociali

Considerando che le imprese colpite dagli eventi atmosferici sono impossibilitate a ricominciare immediatamente l'attività lavorativa sono stati attivati gli ammortizzatori fiscali. Pertanto, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati oppure lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal decreto, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 148/2015. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Interventi per i lavoratori autonomi

Altro giusto intervento di sostegno è rivolto al mondo imprenditoriale e professionale. Infatti, per il periodo dal 1/5/2023 al 31/8/2023, in favore dei degli iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. I soggetti interessati sono:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
 - i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
 - i lavoratori autonomi o professionisti;
 - i titolari di attività di impresa.
- L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Con decorrenza dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

- a) nel caso di garanzia diretta, dell'80% dell'operazione finanziaria;
- b) nel caso di riassicurazione, del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello.

Sospensione di termini in favore delle imprese

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- i versamenti riferiti al diritto annuale delle Camere di Commercio (di cui all'articolo 18 della L. 580 del 1993;
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30/6/2023;
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo.

Settore agricolo

Un intervento è previsto anche per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 C.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali. Queste aziende possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 102 del 2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della L. 234 del 2021.

Conclusioni

Con questo intervento abbiamo analizzato in maniera sintetica i contenuti del D.L. n. 61 del 1/6/2023 con il fine di dare le prime informazioni in maniera il più tempestiva possibile. Con i prossimi numeri del quaderno cercheremo di addentrarci nelle specificità anche attendendo le istruzioni operative che le Amministrazioni interessate pubblicheranno.